

CAMERA DEI DEPUTATI N. 225

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BROCCA, ANDREOLI, ANSELMI, ARMELLIN, BALESTRACCI, BAMBI, BIANCHI, BONFERRONI, BORRI, CACCIA, CARLOTTO, CASATI, CONTU, DELL'ANDRO, FERRARI SILVESTRO, FOSCHI, FOTI, GARAVAGLIA, LATTANZIO, MALVESTIO, MANCINI VINCENZO, MEMMI, MENSORIO, MEROLLI, NAPOLI, PASQUALIN, PATRIA, PERRONE, PERUGINI, QUIETI, RABINO, RIGHI, ROCELLI, ROSSATTINI, ROSSI, RUSSO GIUSEPPE, RUSSO VINCENZO, SANTUZ, SANZA, SARETTA, SAVIO, SCAIOLA, SENALDI, SINESIO, SULLO, VISCARDI, VITI, ZAMBERLETTI, ZAMPIERI, ZANIBONI, ZOPPI, ZOSO

Presentata il 20 luglio 1983

Istituzione del ruolo unico degli Ispettori tecnici della pubblica istruzione e norme sull'esercizio della funzione ispettiva

ONOREVOLI COLLEGHI! — A diversi anni dall'emanazione dei decreti delegati, con i quali si è inteso procedere ad una radicale ridefinizione del ruolo dei diversi operatori scolastici, la nuova funzione ispettiva non costituisce ancora una realtà operante.

Tale carenza provoca ripercussioni negative nella realtà organizzativa e didattica della scuola italiana, a causa dello stretto rapporto del pieno esercizio della funzione ispettiva con un organico discorso di funzionalità e di efficienza delle istituzioni scolastiche, nonché della connessa valorizzazione del momento valutativo e di verifica della « produttività » della scuola.

Il passaggio ad una scuola democraticamente gestita inevitabilmente comportava una « crisi di crescita », ma la legge di delega prevedeva che tale crescita fosse aiutata dal sostegno culturale e tecnico di qualificati « esperti professionali », come appunto definiva gli ispettori tecnici. I ritardi che si sono verificati nella attuazione della gestione partecipata della scuola dipendono anche dalla scarsa uti-

lizzazione che è stata fatta della funzione ispettiva.

Inoltre, nella generale struttura della gestione della scuola, prevista dai decreti delegati, l'Amministrazione scolastica non può abdicare al suo indispensabile ruolo di « vigilanza », che rientra nel normale potere di « valutazione », al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi della scuola, come « servizio educativo pubblico », nel generale interesse degli utenti.

Il contributo tecnico, voluto dalla legge 30 luglio 1973, n. 477, riservato agli ispettori tecnici, dovrebbe consentire, tra l'altro, la valutazione del grado di efficienza educativa della scuola, lo stimolo ad una seria programmazione, l'assistenza indispensabile a qualsiasi forma di sperimentazione, l'impostazione di attività organiche di riqualificazione del personale, rese urgenti sia dalla crisi della scuola, sia da sistemi di reclutamento del personale che non sempre hanno garantito la immissione nei ruoli di docenti adeguatamente preparati ed, infine, deve rappresentare una possibilità di aiuto per i più incerti e di sprone per i più pigri.

Nel quadro della realtà odierna della nostra scuola occorre ricercare con urgenza una diversa serietà di lavoro che, pur attuandosi nella libertà e nella collegialità sancite dai decreti delegati, rispetti e rivaluti anche la competenza e si avvalga dell'apporto tecnico di funzionari capaci di mediare un rinnovamento della scuola che non sia soltanto velleitario e disordinato, oltre che improduttivo e dannoso. Un « rinnovamento didattico e strutturale » presuppone sempre una ipotesi di lavoro controllato: senza di esso qualsiasi situazione, pur con tutte le buone intenzioni dei promotori, si fa irraggiungibile.

Pertanto, la valorizzazione del ruolo tecnico dell'ispettore si presenta oggi come una esigenza indilazionabile e come un'operazione urgente al servizio della comunità affinché gli obiettivi formativi della scuola non restino disattesi.

Con la presente proposta di legge si vogliono eliminare le difficoltà di ordine normativo e strutturale che finora hanno impedito agli ispettori tecnici di svolgere appieno le loro funzioni.

La proposta di legge si prefigge tre obiettivi fondamentali:

a) realizzare, attraverso l'unificazione dei ruoli ispettivi, quella visione unitaria della funzione che, voluta dalla legge di delega 30 luglio 1973, n. 477, meglio possa rispondere alle sue finalità istituzionali;

b) definire la collegialità operativa degli ispettori tecnici che, delineata nel decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, si è rivelata meglio adeguata alla realtà della gestione partecipata della scuola;

c) assicurare un raccordo più funzionale dell'attività ispettiva con quella degli organi collegiali di gestione della scuola.

A) Unificazione dei ruoli ispettivi.

La legge di delega 30 luglio 1973, prevede una nuova funzione ispettiva in perfetta coerenza con la gestione partecipata della scuola e « secondo una visione

unitaria della stessa » (funzione ispettiva) a livello centrale, regionale e provinciale, con compiti specifici in materia di accertamento tecnico-didattico, aggiornamento e sperimentazione.

Tale configurazione unitaria, coerentemente tradotta nella primitiva bozza governativa del decreto delegato n. 417, che prevedeva appunto un solo corpo ispettivo per tutti gli ordini e gradi di scuola, senza distinzione degli ispettori in centrali e periferici, ma tutti con la qualifica di dirigenti superiori, si ritrova solo parzialmente nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974, n. 417, che presenta notevoli lacune ed incertezze, dovute alle modifiche apportate al testo originario.

Infatti, anche nel decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è dato riscontrare il principio fondamentale della unitarietà della funzione ispettiva, come risulta dalle identiche attribuzioni previste per gli ispettori tecnici, centrali e periferici, dalla dipendenza degli ispettori tecnici periferici direttamente dal Ministero (cfr. decreto di conferma in ruolo, congedi ed aspettative, censura, tutti provvedimenti che vengono adottati dal Ministro).

D'altra parte, nel decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, mentre risulta precisato l'organico degli ispettori tecnici periferici (cfr. articolo 119), si rileva la grave lacuna concernente l'organico degli ispettori tecnici centrali, che non risulta affatto determinato, limitandosi l'articolo 124 a prevedere che « le funzioni di ispettore tecnico centrale sono esercitate dagli ispettori centrali... », i quali ovviamente non sono ispettori tecnici centrali.

Avendo l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, attribuito agli ispettori tecnici centrali e periferici le medesime funzioni, l'unica distinzione rimane l'ambito operativo che, per gli ispettori tecnici centrali, dovrebbe essere nazionale e, per gli ispettori tecnici periferici, dovrebbe essere regionale e provinciale. Tale distinzione non solo non giustifica una posizione giuridica

ed economica diversa, perché la funzione rimane la stessa, ma risulta priva di fondamento.

Infatti, gli ispettori tecnici centrali hanno ambito di competenza analoghi a quelli degli ispettori tecnici periferici, perché la loro attività non può che esercitarsi, come si esercita attualmente (cfr. la ripartizione annuale delle zone di competenza degli ispettori centrali per regioni e perfino per province), in ambiti regionali e interregionali, similmente all'attività degli ispettori tecnici periferici che pure si esercita in ambiti che vanno, a seconda degli ordini di scuola e dei settori di competenza, da aree subprovinciali ad aree provinciali, regionali e interregionali (cfr. la ripartizione degli ispettori tecnici della scuola media e della scuola secondaria di secondo grado).

Si consideri poi che l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, dispone che le ispezioni, le attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica vengano affidate dal ministro, dai direttori generali, dai capi dei servizi centrali, dai sovrintendenti scolastici regionali e dai provveditori agli studi agli ispettori tecnici, siano essi centrali che periferici, così come considera un corpo ispettivo unico gli ispettori tecnici, centrali e periferici, nel momento in cui debbono redigere la relazione annuale sull'andamento generale dell'attività scolastica e dei servizi.

Si aggiunga che anche l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, prevede che « alle attività di aggiornamento del personale direttivo e docente nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del distretto regionale e nazionale prestano la propria assistenza e collaborazione gli ispettori tecnici di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1974, n. 417 », senza alcuna distinzione tra ispettori tecnico centrali e periferici.

Come si evince dalla lettura attenta dei decreti delegati, la funzione ispettiva nella prima stesura del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, era stata affidata ad un corpo unico di

ispettori tecnici, con la qualifica di dirigenti superiori; soltanto in un secondo momento si è proceduto alla distinzione in centrali e periferici, lasciando però immutato quasi interamente lo stato giuridico, sì che la distinzione in centrali e periferici risulta surrettizia e crea difficoltà operative sia per gli ispettori (tecnici) centrali, sia per gli ispettori tecnici periferici, le cui sfere operative, essendo identiche le competenze, si sovrappongono, si giustappongono, si confondono, quando non si contrappongono, con esiti paralizzanti su tutta l'attività ispettiva.

Nell'operare la distinzione degli ispettori tecnici in centrali e periferici, il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, oltre che recepire una distinzione legata alla situazione di fatto della scuola elementare e completamente superata dalla concezione totalmente rifondata della funzione ispettiva, ha, di fatto, disatteso anche la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, la quale, all'articolo 17, secondo comma, così testualmente recita: « Dovrà procedersi alla unificazione dei ruoli centrali e periferici della stessa Amministrazione, quando essi si riferiscono a carriere dello stesso ordine con funzioni analoghe ». Non pare dubbio che il carattere prescrittivo del principio enunciato dalla predetta norma di legge abbia carattere generale per tutta la pubblica amministrazione, e non può non applicarsi nella fattispecie, in cui si tratta non di funzioni « analoghe », ma assolutamente identiche.

La sussistente incongruenza assume ancora più netto rilievo se si considerano gli aspetti peculiari con cui lo stesso decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, salvaguarda le procedure di reclutamento del personale ispettivo, con gli articoli 37 e seguenti. Per accedere al ruolo degli ispettori tecnici periferici, infatti, il personale docente e dirigente dei vari ordini di scuola deve superare tre prove scritte e una prova orale; l'ammissione alla prova orale è concessa solo ai candidati che superano le tre prove scritte con la media dei

trentasei quarantesimi (pari a otto decimi), con non meno di sette decimi in ciascuna prova.

La prova orale, a sua volta, si intende superata solo con venti venticinquesimi, cioè con otto decimi. Raccordando questo meccanismo, oltremodo severo e selettivo, con i contenuti specifici delle singole prove di esame, si evince chiaramente la volontà del legislatore di assicurare al corpo ispettivo una competenza tecnica di altissimo livello, adeguata cioè all'importanza della funzione e ad al momento storico che la scuola e l'amministrazione stanno vivendo.

Salvaguardato il valore della composizione del corpo ispettivo, il passaggio dal ruolo degli ispettori tecnici periferici a quello degli ispettori tecnici centrali, secondo le vigenti norme, avviene con un concorso interno per titoli integrato da un colloquio, certamente meno significativo del precedente concorso, perché tiene conto sia dell'unicità della funzione, sia del fatto che l'accertamento rigoroso, a salvaguardia della massima capacità tecnica, è già avvenuto in sede di concorso a posti di ispettore tecnico periferico.

Le precedenti considerazioni assumono maggiore evidenza se si tiene conto che l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, delinea la figura del dirigente superiore con connotati che corrispondono esattamente ai tratti costitutivi della funzione ispettiva unitaria delineata dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Nella sostanza, poi, ad onta della severa qualificazione richiesta per l'accesso alla carriera, nessun beneficio economico deriva attualmente al direttore didattico o al preside che diventa ispettore tecnico.

B) Istituzione dei Collegi degli ispettori tecnici.

L'ispettore tecnico si trova, molto spesso, solo, come persona, ad esercitare la funzione in una intera provincia o regione; è necessario, invece, che egli possa

far riferimento a collegi ispettivi che evitino l'isolamento. Tali collegi, che, del resto, trovano un preciso fondamento nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, il quale prevede che la relazione annuale sia redatta dal « corpo ispettivo », debbono essere esplicitamente riconosciuti come la sede naturale di riferimento della attività degli ispettori tecnici ed istituti a livello regionale, fatta salva la previsione di sedi operative anche a livello provinciale o interdistrettuale.

Nei collegi ispettivi regionali, le modalità concrete della funzione ispettiva, i cui collegamenti con gli istituti regionali di ricerca, sono a tale livello, evidenti e razionalmente irrinunciabili, potranno meglio definirsi e più efficacemente realizzarsi, nell'interesse del buon andamento generale dell'attività scolastica e dei servizi, nonché della necessaria autonomia di iniziativa che deve essere sempre assicurata agli ispettori tecnici.

Inoltre la collegialità appare come lo strumento più idoneo ad assicurare i principi della obiettività, della imparzialità, del pluralismo, della competenza, della interdisciplinarietà cui deve ispirarsi l'esercizio della funzione ispettiva.

Un certo atteggiamento non completamente favorevole alla figura dell'ispettore oggi più che mai trova la sua motivazione nel rifiuto di un funzionario che sia individualmente arbitro di decisioni che toccano l'organizzazione e l'attività dei singoli operatori. L'atteggiamento non riguarda tanto la funzione, quanto la forma individuale, soggettiva, personalizzata in cui essa viene esercitata.

Si impone, pertanto, l'esigenza che la nuova funzione ispettiva venga esercitata secondo metodologie operative che garantiscano appunto la obiettività e la scientificità delle valutazioni.

L'Istituto regionale offre queste garanzie, perché in esso le direttive e gli orientamenti dell'attività ispettiva vengono determinati collegialmente, con l'apporto delle specifiche competenze e degli orientamenti culturali dei singoli ispettori.

Pertanto, la presente proposta di legge prevede che i momenti fondamentali dell'attività ispettiva passino attraverso le deliberazioni del collegio regionale degli ispettori, anche per assicurare alle decisioni, alle proposte, ai pareri, a tutta la attività ispettiva, anche a quella svolta dai singoli ispettori, maggiore autorevolezza e possibilità di incidere nella vita della scuola.

Si è ritenuto, inoltre, che la dimensione collegiale potesse meglio integrare l'attività ispettiva nel contesto della nuova gestione partecipata della scuola.

Da ciò discende l'esigenza di precisare normativamente le strutture e le modalità operative dei collegi ispettivi a livello regionale e centrale, attraverso moduli che garantiscano la funzionalità e la efficienza del servizio ispettivo.

Si è ritenuto di privilegiare il livello regionale come il più idoneo ad assicurare il funzionamento del collegio, perché il livello provinciale risulterebbe impraticabile in considerazione che le dotazioni organiche, soprattutto della scuola materna e secondaria, sono possibili solo a livello regionale, mentre il livello nazionale, dato l'elevato numero degli ispettori, risulterebbe dispendioso e macchinoso.

C) *Raccordo dell'attività ispettiva con gli organi collegiali della scuola.*

L'esperienza dei cinque anni intercorsi dal 1974 ad oggi ha evidenziato le difficoltà di raccordo funzionale dell'attività ispettiva con gli organi collegiali della scuola, dovuta in gran parte ad una normativa che risulta carente di precisazioni e di indicazioni, assolutamente necessarie per assicurare il migliore funzionamento delle istituzioni scolastiche, in generale, e degli organi collegiali, in particolare.

Poiché la funzione degli ispettori tecnici risulta completamente nuova rispetto alla realtà della nostra scuola, essa, non potendo fondarsi su una prassi consolidata, ha bisogno di norme precise che ne stabiliscano le competenze proprie, anche

per meglio assicurare il corretto esercizio delle competenze degli altri organi di gestione delle istituzioni scolastiche.

D) *Osservazioni particolari sui singoli articoli.*

Con l'articolo 1 si prevede l'istituzione di un ruolo unico degli ispettori tecnici, con una dotazione organica (600 unità) corrispondente a quella prevista dall'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417. Le modalità di accesso al ruolo restano quelle attualmente previste per i concorsi a posti di ispettore tecnico periferico, le quali, come si è già detto, risultano molto severe e selettive.

Unificato il ruolo degli ispettori tecnici centrali e periferici, viene previsto l'inquadramento nella qualifica di dirigente superiore propria degli attuali ispettori centrali.

Con l'articolo 2 si precisa che gli ispettori tecnici, qualunque sia l'ambito territoriale di operatività, dovendo attendere ad incarichi disposti dal ministro, dai direttori generali, dai capi dei servizi centrali, dai sovrintendenti scolastici regionali, dai provveditori agli studi, e svolgono le identiche funzioni, non possano che dipendere tutti direttamente dal Ministro della pubblica istruzione.

L'articolo 3 istituisce i collegi regionali degli ispettori tecnici e prevede, per il coordinamento a livello centrale, una conferenza nazionale dei coordinatori regionali. Con la costituzione dei collegi regionali si assicura, da una parte, la codificazione normativa della collegialità come dimensione professionale ormai largamente diffusa nella prassi operativa degli ispettori tecnici, sia a livello centrale che periferico; dall'altra, si collocano gli ispettori tecnici in ambiti territoriali regionali, come risposta ad esigenze di decentramento ed in pari tempo, come condizione per realizzare la collegialità.

La collocazione in ambito regionale, infatti salvaguarda sia le esigenze di pros-

simità alle zone operative sia quelle di una visione più ampia, meno provinciale e limitata, dei problemi della scuola. Tale collocazione risulta equidistante rispetto al centro ed alla periferia, sì che gli ispettori tecnici potranno meglio recepire le direttive e gli orientamenti ministeriali e meglio realizzarle nel territorio.

D'altra parte, la conferenza nazionale assicura il coordinamento dell'attività ispettiva a livello nazionale, così come prevede il successivo articolo 4.

L'articolo 4 prevede altresì che i collegi regionali e la conferenza nazionale predispongano il programma annuale di attività e ne verifichino periodicamente la attuazione. La verifica della propria attività costituisce un momento di autocontrollo inteso ad assicurare un più efficace esercizio della funzione anche da parte dei singoli ispettori.

L'articolo 4 prevede pure l'autonoma iniziativa da parte dei collegi degli ispettori tecnici di informare l'Amministrazione scolastica sul funzionamento dei servizi, anche in assenza di un esplicito incarico. Con questa norma si vuole assicurare all'Amministrazione la conoscenza di quanto si verifica nella realtà della scuola.

L'articolo 5 disciplina l'assegnazione degli ispettori alle singole regioni ed alle zone e/o ai settori operativi.

L'articolo 6 disciplina il passaggio degli ispettori tecnici periferici e degli attuali ispettori centrali nel ruolo unico degli ispettori tecnici. A salvaguardia dei diritti acquisiti, lascia agli ispettori centrali la facoltà di conservare *ad personam* l'attuale qualifica.

Il terzo comma dell'articolo 6 riproduce, opportunamente modificato, il sesto comma dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Agli ispettori centrali viene altresì assicurata la funzione di coordinatori regionali che svolgono anche attualmente.

Il penultimo comma dell'articolo 6 intende garantire agli ispettori tecnici peri-

ferici un trattamento economico non inferiore a quello attualmente in godimento.

L'articolo 7 intende ovviare alla difficoltà che i consigli di circolo o di istituto incontrano nell'esprimere il parere sull'andamento generale, didattico e amministrativo, del circolo o dell'istituto, poiché non dispongono dei canali per assumere le necessarie informazioni. Pertanto, si prevede che tali informazioni siano offerte dal personale direttivo e dai collegi regionali degli ispettori tecnici. Gli elementi informativi che il collegio degli ispettori può offrire all'esame dei consigli integrano quelli del personale direttivo, perché riguardano anche l'attività dei dirigenti scolastici.

Con l'articolo 8 si intende assicurare l'integrazione delle informazioni dei consigli scolastici provinciali con gli elementi che gli ispettori tecnici, grazie al loro quotidiano contatto con le istituzioni scolastiche ed il personale direttivo e docente, possono offrire.

L'articolo 9 prevede che gli elementi di giudizio del collegio dei docenti siano integrati con i pareri che può esprimere il collegio degli ispettori in base alla competenza specifica degli ispettori tecnici in materia di sperimentazione ed all'attività dagli stessi svolta in tale settore.

Con l'articolo 10 poi si intende assicurare la precisa osservanza del disposto dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, che assegna agli ispettori tecnici il compito di coordinare le attività di sperimentazione.

L'articolo 11 intende assicurare che anche gli ispettori tecnici siano messi a conoscenza della documentazione relativa alle sperimentazioni.

Con gli articoli 12 e 13 si intende assicurare l'osservanza dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, che assegna agli ispettori tecnici il compito di contribuire a

promuovere le iniziative di aggiornamento di cui debbono curare anche il coordinamento.

L'articolo 14 precisa che gli istituti regionali di ricerca, aggiornamento e sperimentazione si avvalgano anche della collaborazione degli ispettori tecnici, esperti professionali dell'amministrazione scolastica.

L'articolo 15 prevede l'istituzione di servizi distrettuali per l'aggiornamento e ne affida il coordinamento agli ispettori tecnici. Con tale articolo si anticipa l'istituzione dei centri permanenti per l'aggiornamento culturale e professionale del personale direttivo e docente, previsti dall'ultimo comma dell'articolo 22 del disegno di legge della VII Legislatura recante il numero 1398 del Senato della Repubblica.

L'articolo 16 prevede espressamente che il Ministro della pubblica istruzione emanì un regolamento di esecuzione che disciplini dettagliatamente l'esercizio della

funzione ispettiva e il raccordo di essa con l'attività degli organi collegiali della scuola.

La presente proposta di legge non comporta aumento di spesa. Sia i 130 posti di ispettore centrale, sia i 600 posti di ispettore tecnico periferico hanno già la copertura finanziaria, i primi nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e gli altri nel decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Infatti, l'incremento di spesa, non considerevole, che si avrà per i 600 ispettori tecnici periferici che saranno inquadrati nel ruolo degli ispettori tecnici con la qualifica di dirigenti superiori sarà largamente compensato dalla riduzione di spesa conseguente alla soppressione dei 130 posti di ispettore centrale.

Così pure non comporterà aumento di spesa l'istituzione degli uffici regionali degli ispettori tecnici, perché attualmente tali uffici ispettivi funzionano presso tutti gli uffici scolastici provinciali.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

FUNZIONE ISPETTIVA

ART. 1.

(Istituzione del ruolo unico degli ispettori tecnici del Ministero della pubblica istruzione).

Per l'esercizio della funzione ispettiva, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è istituito il ruolo unico degli ispettori tecnici del Ministero della pubblica istruzione. Il ruolo comprende la dotazione organica prevista dall'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417. Le modalità di accesso sono quelle previste dagli articoli 37, 39, 40, 41, 43 e 44 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Gli ispettori tecnici sono inquadrati nella qualifica di dirigenti superiori; nei loro confronti si applicano lo stato giuridico ed il trattamento economico previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

ART. 2.

(Dipendenza).

Quale che sia l'ambito territoriale di operatività, gli ispettori tecnici dipendono funzionalmente e amministrativamente dal Ministro della pubblica istruzione.

ART. 3.

(Istituzione e funzionamento dei collegi degli ispettori tecnici).

Sono istituiti i collegi regionali degli ispettori tecnici operanti nelle singole regioni, suddivisi in sezioni corrispondenti

alle dotazioni previste dall'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, che operano congiuntamente o separatamente.

Ogni sezione elegge nel suo seno un proprio coordinatore, con turno annuale.

I coordinatori delle singole sezioni costituiscono il comitato di coordinamento del collegio regionale.

Presso il Ministero della pubblica istruzione è istituita la conferenza nazionale dei coordinatori regionali, articolata ed operante analogamente ai collegi regionali.

Per il funzionamento dei collegi regionali e della conferenza nazionale degli ispettori tecnici sono istituiti in ogni regione, presso le sovrintendenze scolastiche, e presso il Ministero della pubblica istruzione gli uffici degli ispettori tecnici, dotati di apposito personale ed attrezzature.

I collegi regionali e la conferenza nazionale degli ispettori redigono un proprio regolamento interno, che deve essere approvato dal Ministro della pubblica istruzione.

ART. 4.

(Attribuzioni dei collegi degli ispettori tecnici).

La conferenza nazionale provvede al coordinamento dell'attività dei collegi regionali ed alla redazione della relazione annuale, sulla base delle relazioni regionali.

I collegi regionali e la conferenza nazionale degli ispettori tecnici, anche sulla base degli incarichi affidati dall'amministrazione scolastica, predispongono il programma annuale di attività da sottoporre alla approvazione del Ministro della pubblica istruzione e ne verificano periodicamente l'attuazione.

I collegi degli ispettori tecnici, di loro iniziativa, possono inviare al Ministro della pubblica istruzione, ai direttori generali, ai capi dei servizi, ai sovrintendenti scolastici regionali, ai provveditori agli studi, agli organi collegiali funzionanti

nell'ambito delle rispettive zone operative, memorie sul funzionamento generale dei servizi sulla base di elementi autonomamente raccolti.

ART. 5.

(*Organici regionali*).

Il quinto comma dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro della pubblica istruzione determina, con proprio decreto il numero degli ispettori tecnici da assegnare in ciascuna regione o gruppo di regioni, presso gli uffici di cui al quinto comma del precedente articolo 3. All'inizio di ogni anno scolastico i collegi regionali individuano le zone operative, e, tenendo presenti gli elementi previsti per i trasferimenti ispettivi, predispongono il piano della assegnazione degli ambiti di operatività territoriale e/o settoriale dei singoli ispettori tecnici da sottoporre all'approvazione del Ministro della pubblica istruzione ».

ART. 6.

(*Prima attuazione*).

Nella prima attuazione della presente legge, nel ruolo degli ispettori tecnici sono inquadrati gli ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione e gli ispettori tecnici periferici. Gli uni e gli altri conservano, nel nuovo ruolo, l'anzianità comunque riconosciuta nel precedente ruolo. Ad essi è assicurato un trattamento economico non inferiore a quello in godimento.

Il ruolo dei predetti ispettori centrali e quello degli ispettori tecnici periferici sono soppressi.

Gli ispettori tecnici provenienti dal soppresso ruolo degli ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione sono assegnati alle regioni che essi indicheranno come sede preferita, oppure conservano, a domanda, la qualifica e le attribuzioni attuali.

Gli ispettori tecnici provenienti dal soppresso ruolo degli ispettori tecnici periferici sono assegnati, anche in soprannumero, alle regioni in cui prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli ispettori tecnici già ispettori centrali sono di diritto coordinatori delle sezioni dei collegi regionali di cui fanno parte.

L'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è abrogato.

Il secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è sostituito dal seguente:

« Essa è esercitata dagli ispettori tecnici ».

TITOLO II

RACCORDO DELL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE ISPETTIVA CON L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA

ART. 7.

Il terzo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di interclasse o di classe; esprime parere anche sulla base degli elementi forniti dal personale direttivo e dagli ispettori tecnici sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto ».

ART. 8.

La lettera *b*) dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31

maggio 1974, n. 416, è sostituita dalla seguente:

« *b*) formula annualmente una relazione sull'andamento generale dell'attività scolastica e dei servizi scolastici della provincia, anche sulla base delle relazioni dei consigli scolastici distrettuali, dei consigli di circolo e di istituto, della amministrazione scolastica periferica e del collegio regionale degli ispettori tecnici ».

ART. 9.

Il quarto comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, è sostituito dal seguente:

« Il collegio dei docenti, dopo aver sentito il consiglio di circolo o di istituto ed il collegio regionale degli ispettori tecnici, approva o respinge, con deliberazione debitamente motivata, i programmi di sperimentazione ».

ART. 10.

All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le attività di sperimentazione di cui al presente articolo sono coordinate dagli ispettori tecnici competenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 ».

ART. 11.

Il primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, è sostituito dal seguente:

« La documentazione dei risultati conseguiti nelle sperimentazioni di cui al precedente articolo 2 e la valutazione sui medesimi, espressa dal collegio dei docenti, sono comunicate oltre che al provveditore agli studi della provincia, al con-

siglio di circolo o di istituto, al consiglio scolastico distrettuale, al consiglio scolastico provinciale e all'istituto regionale competente, nonché al collegio regionale degli ispettori tecnici ».

ART. 12.

Il terzo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, è sostituito dal seguente:

« I circoli didattici e gli istituti, anche sulla base delle proposte dei distretti e dei collegi regionali degli ispettori tecnici, favoriscono con l'organizzazione di idonee attrezzature e di servizi, l'autoaggiornamento e l'aggiornamento, anche in relazione alle esigenze risultanti dalla valutazione dell'andamento didattico del circolo o dell'istituto e di eventuali iniziative di sperimentazione ».

ART. 13.

Il primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, è sostituito dal seguente:

« Le attività di aggiornamento del personale direttivo e docente nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del distretto, della regione e nell'ambito nazionale sono coordinate dai collegi degli ispettori tecnici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417. Alle stesse attività gli ispettori tecnici prestano la propria assistenza e collaborazione ».

ART. 14.

Il terzo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, è sostituito dal seguente:

« Per l'attuazione dei compiti di cui al precedente comma gli istituti si avvalgono in via prioritaria della collaborazio-

ne di cattedre e istituti universitari della stessa o di altra regione nonché del collegio regionale degli ispettori tecnici, con il quale mantengono organici contatti nello svolgimento della propria attività ».

ART. 15.

L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, è sostituito dal seguente:

« Gli istituti regionali si articolano in sezioni per la scuola materna, per la scuola elementare, per la scuola secondaria di primo grado e per l'istruzione artistica, per le attività di educazione permanente, ed in servizi comuni regionali e distrettuali di documentazione e informazione, di metodi e tecniche della ricerca sperimentale e di organizzazione delle attività di aggiornamento.

Le sezioni operano unitariamente per materia e attività di interesse comune. Il coordinamento tecnico-scientifico dei servizi regionali e distrettuali è affidato al collegio regionale degli ispettori tecnici ».

ART. 16.

Il Ministro della pubblica istruzione emana entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* un regolamento di esecuzione che precisi le modalità di esercizio della funzione ispettiva e che disciplini il raccordo di essa con l'attività degli altri organi della scuola.

ART. 17.

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con i normali stanziamenti già iscritti nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione.